

531.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI VENERDÌ 26 NOVEMBRE 1971**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUZZATTO****INDICE**

	PAG.
Missione	33111
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
Riforma dell'ordinamento universitario (<i>approvato dal Senato</i>) (3450);	
CASTELLUCCI e MIOTTI CARLI AMALIA: Incarichi nelle università degli studi e istituti di istruzione superiore a presidi e professori di ruolo degli istituti di istruzione secondaria in possesso del titolo di abilitazione alla libera docenza (40);	
NANNINI: Modifiche all'ordinamento delle facoltà di magistero (252);	
GIOMO: Disposizioni transitorie per gli assistenti volontari nelle università e istituti d'istruzione universitaria (611);	
GIOMO ed altri: Nuovo ordinamento dell'università (788);	

	PAG.
CATTANEO PETRINI GIANNINA: Estensione ai professori incaricati delle norme contenute nell'articolo 9 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, concernenti il conferimento di incarichi di insegnamento ai professori aggregati (1430);	
GIOMO e CASSANDRO: Abolizione del valore legale dei titoli di studio universitari e delega al Governo per la emanazione di norme legislative sulla disciplina dei concorsi per posti nelle amministrazioni statali e degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale (2364);	
MAGGIONI: Nuove norme in materia di università e abrogazione dell'articolo 7 della legge 26 gennaio 1962, n. 16 (2395);	
CATTANEO PETRINI GIANNINA: Bando unico straordinario per concorsi speciali ai posti di professore universitario (2861);	

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANFIMERIDIANA DEL 26 NOVEMBRE 1971

	PAG.		PAG.
MONACO: Provvedimenti urgenti per gli assistenti volontari universitari e ospedalieri (3372);		GIOMO	33117, 33124
SPITELLA: Provvedimenti per il personale docente delle università (3448)	33111	GREGGI	33113, 33117, 33125
PRESIDENTE	33111	MAZZARINO	33112, 33116, 33129
BIASINI	33115, 33117	NICOSIA, <i>Relatore di minoranza</i> . . .	33115
D'AQUINO	33113, 33118		33116, 33119, 33120, 33122
ELKAN, <i>Relatore per la maggioranza</i> .	33115 33120	RAICICH	33119
GIANNANTONI	33130	ROGNONI	33113, 33116
		ROSATI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	33116, 33120
		SPITELLA	33120
		Proposte di legge (Annunzio)	33111

La seduta comincia alle 10,30.

ARMANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

(È approvato).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Girardin è in missione per incarico del suo ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

MALFATTI ed altri: « Istituzione di un servizio statistico nazionale » (3828);

DALL'ARMELLINA e BERTÈ: « Decorrenza di nomina per i vincitori dei concorsi a cattedre di scuola media superiore, banditi con decreto ministeriale 15 maggio 1966 » (3829);

DURAND DE LA PENNE: « Istituzione del grado di maggiore nel Corpo equipaggi militari marittimi » (3830);

ESPOSTO ed altri: « Contributo speciale pluriennale alle regioni per investimenti pubblici in agricoltura » (3831);

ARNAUD e ZAMBERLETTI: « Modifiche alla legge 28 febbraio 1968, n. 132, e ai decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, nn. 128, 129 e 130, concernenti l'ordinamento dei servizi ospedalieri » (3832).

Saranno stampate e distribuite.

Seguito della discussione del disegno di legge: Riforma dell'ordinamento universitario (approvato dal Senato) (3450) e delle concorrenti proposte di legge: Castellucci e Miotti Carli Amalia (40), Nannini (252), Giomo (611), Giomo ed altri (788), Cattaneo Petrini Giannina (1430), Giomo e Cassandro (2364), Maggioni (2395), Cattaneo Petrini Giannina (2861), Monaco (3372) e Spitella (3448).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Riforma dell'ordinamento universitario; e delle concorrenti proposte di legge Castellucci e

Miotti Carli Amalia, Nannini, Giomo, Giomo ed altri, Cattaneo Petrini Giannina, Giomo e Cassandro, Maggioni, Cattaneo Petrini Giannina, Monaco e Spitella.

Come la Camera ricorda, nella seduta antimeridiana di ieri è stata esaurita la discussione dell'articolo 25. Passiamo allo svolgimento degli emendamenti presentati allo stesso articolo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 25 con il seguente:

Ogni docente svolge nell'ambito degli obblighi di cui all'articolo 27 il corso della materia per la quale è stato chiamato e può svolgere un altro corso per una durata massima complessiva, a norma di quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 16, non superiore a due corsi annuali.

Il piano degli insegnamenti impartiti ogni anno è determinato dal consiglio di dipartimento. Ogni docente comunica al consiglio di dipartimento, all'inizio dell'anno accademico, l'argomento del proprio corso, ai fini di concordarne un coordinamento coi corsi dei colleghi. Più docenti possono contribuire ad un medesimo corso.

I corsi e le attività di cui agli articoli 7, terzo comma, 18, 19, 20 e 38, rientrano negli ordinari compiti dei dipartimenti; i relativi insegnamenti sono affidati ai docenti del dipartimento dal rispettivo consiglio con l'assenso del docente interessato, e gli eventuali introiti appartengono all'università.

25. 11. **Reggiani, Napoli.**

Poiché i firmatari non sono presenti, s'intende che abbiano rinunciato allo svolgimento.

Avverto che l'emendamento Giannantoni 25. 14 è stato ritirato.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: uno o più corsi relativi al proprio settore di insegnamento e di ricerca, *con le parole:* il corso della materia per la quale è stato chiamato e può svolgere un altro corso, secondo le indicazioni del dipartimento.

25. 4. **Mazzarino, Giomo, Badini Confalonieri, Bignardi, Bozzi, Camba, Capua, Cassandro, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Ferioli, Malagodi, Monaco.**

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 NOVEMBRE 1971

Al secondo comma, sopprimere le parole da: In caso di dissenso, *fino alla fine del comma.*

25. 5. **Giomo, Mazzarino, Badini Confalonieri, Bignardi, Bozzi, Camba, Capua, Cassandro, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Ferioli, Malagodi, Monaco.**

Al terzo comma, sopprimere le parole: nessun docente è stabilmente destinato al medesimo corso.

25. 6. **Giomo, Mazzarino, Badini Confalonieri, Bignardi, Bozzi, Camba, Capua, Cassandro, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Ferioli, Malagodi, Monaco.**

All'ultimo comma, dopo le parole: rispettivo consiglio, *aggiungere le seguenti:* con l'assenso del docente interessato.

25. 7. **Mazzarino, Giomo, Badini Confalonieri, Bignardi, Bozzi, Camba, Capua, Cassandro, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Ferioli, Malagodi, Monaco.**

All'ultimo comma, dopo le parole: eventuali introiti, *aggiungere le parole:* e sono distribuiti al personale docente e non docente addetto ai corsi e alle attività di cui al presente comma.

25. 8. **Mazzarino, Giomo, Badini Confalonieri, Bignardi, Bozzi, Camba, Capua, Cassandro, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Ferioli, Malagodi, Monaco.**

MAZZARINO. Signor Presidente, consideriamo già svolti questi emendamenti. Mi limiterò ad illustrare l'emendamento Giomo 25. 5.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZARINO. Mi si consenta di dire che il docente a libertà condizionata, libero anche di svolgere il corso annuale da lui scelto, a condizione che ne svolga un altro determinato dal consiglio, è ancora lontano dall'ideale di docente che il gruppo liberale propone, in ciò collegandosi ad una tradizione antica e gloriosa.

Il ministro Misasi ha messo nel suo intervento e nella interpretazione di questo articolo tutta la sua *humanitas* — spiriti dell'umanesimo significano anche spiriti di libertà — ma altro è l'interpretazione altro il testo.

Non riuscirete mai, onorevoli colleghi, per quanti emendamenti possiate introdurre, a togliere quel tono preconcepito di limitazione

punitiva che fa del secondo comma di questo articolo, nella sua seconda parte, un compromesso che non risolve il problema.

Non possiamo creare un'immagine di docente burattino o di burattino docente. Carlo Lorenzini, lui sì, poté creare un burattino che era ragazzo e un ragazzo che era burattino. Ma sono miracoli dell'arte, non della legislazione.

Il gruppo liberale ritiene che un dissenso fra il docente e il consiglio di dipartimento sul corso che il primo dovrà svolgere è da risolvere a favore del docente. Diciamo insomma che l'assenso del docente è condizione dello svolgimento del corso a lui affidato. Ecco perché dichiariamo necessaria la soppressione del secondo periodo del secondo comma. Del resto, anche un deputato della maggioranza, l'onorevole Greggi, ha ritenuto necessario questo emendamento.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: uno o più corsi, *con le parole:* un corso relativo al proprio settore.

25. 15. **Almirante, De Marzio, d'Aquino, Nicosia, Sponziello, Santagati, Menicacci, Pazzaglia.**

Al primo comma, sopprimere le parole da: non superiore, *fino alla fine del comma.*

25. 16. **Almirante, De Marzio, Nicosia, d'Aquino, Caradonna, Franchi, Santagati, Pazzaglia.**

Al primo comma, sostituire la parola: plurimi, *con la parola:* pluriennali, *e la parola:* avvicendamento, *con la parola:* rotazione.

25. 19. **Almirante, Nicosia, De Marzio, Pazzaglia, Menicacci, Roberti, Tripodi Antonino, Caradonna, Delfino, Sponziello, Servello, Santagati, Abelli, Marino, Manco, di Nardo Ferdinando.**

Al secondo comma, sostituire le parole: dal consiglio di dipartimento, *con le parole:* dal consiglio di corso di laurea o di diploma.

25. 20. **Almirante, Nicosia, De Marzio, Pazzaglia, Roberti, Romualdi, Romeo, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi, Alfano, Abelli, Caradonna, Delfino, d'Aquino.**

Al secondo comma, dopo la parola: assicurando, *aggiungere la parola:* però.

25. 17. **Almirante, De Marzio, d'Aquino, Nicosia, Santagati, Menicacci, Pazzaglia, Franchi, Sponziello.**

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 NOVEMBRE 1971

Sopprimere il terzo comma.

25. 18. **Almirante, De Marzio, d'Aquino, Nicosia, Santagati, Menicacci, Sponziello, Franchi, Nicolai Giuseppe.**

Al terzo comma, sostituire le parole: Più docenti, *con le parole:* Con l'espresso consenso di tutti gli interessati, più docenti, *ed aggiungere, in fine, le parole:* anche se una sua diversa destinazione è subordinata al suo esplicito consenso.

25. 22. **Almirante, Nicosia, De Marzio, Pazzaglia, Menicacci, Manco, Marino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Nicolai Giuseppe, Roberti, Romeo, Romualdi, Servello, Sponziello, Santagati, Tripodi Antonino, Turchi.**

d'AQUINO. Li diamo per svolti, signor Presidente ed insistiamo altresì sull'articolo aggiuntivo Almirante 25. 0. 2.

PRESIDENTE. Sta bene. Trattasi del seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.

Nei casi in cui, per giustificato motivo, un corso di insegnamento non possa essere tenuto regolarmente dal docente di ruolo, può essere consentita una supplenza, di durata non superiore all'anno accademico, da conferire o ad un docente di ruolo della stessa università, ovvero ad un docente associato, ovvero ad uno studioso dichiarato meritevole di chiamata a norma dell'articolo 22, comma decimo, della presente legge. Alla nomina provvede il rettore su proposta del dipartimento interessato. Il trattamento economico del docente o studioso al quale sia stata conferita una supplenza a norma di quanto previsto dal primo comma non può superare lo stipendio iniziale del docente universitario di ruolo. La relativa spesa è a carico del bilancio dell'università; nel caso in cui l'impedimento del docente di ruolo sia causato da incarichi speciali conferiti dal Governo, essa è a carico del bilancio dello Stato.

25. 0. 2. **Almirante, De Marzio, d'Aquino, Nicosia, Menicacci, Sponziello, Santagati, Franchi, Caradonna, Turchi.**

È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: dell'articolo 16, *inserire le parole:* non inferiore a uno e.

25. 1. **Rognoni, Orlandi, Biasini, Cingari.**

ROGNONI. Lo consideriamo già svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sopprimere le parole da: In caso di dissenso, *fino alla fine del comma.*

25. 9. **Greggi.**

Al terzo comma sopprimere le parole: nessun docente è stabilmente destinato al medesimo corso.

25. 10. **Greggi.**

L'onorevole Greggi ha facoltà di svolgerli.

GREGGI. Ho già fatto riferimento allo emendamento 25. 9 nel corso del mio intervento di ieri mattina. Mi sembra tuttavia doveroso illustrarlo, sia pure brevemente. Esso, sul piano tecnico, è già stato ricordato dal collega Mazzarino.

Ho riflettuto ancora sull'articolo 25, sul quale ieri ho reso una dichiarazione piuttosto pesante ed impegnativa (lo riconosco); vi ho riflettuto per cercare di capire se per caso le mie preoccupazioni fossero esagerate. L'articolo, dopo la distruzione della cattedra, tende a distruggere praticamente la figura del docente, la sua dignità e la sua libertà. Dopo aver riflettuto e discusso con qualche collega, ho trovato un solo argomento di una certa validità a sostegno di questo articolo, così come adesso è formulato. Mi è stato detto che, non approvando questo articolo nella sua attuale configurazione, si corre il rischio che qualche professore tenga ogni anno lo stesso corso monografico su una parte molto ridotta della sua materia: ad esempio, un corso di filosofia soltanto su Platone o su Aristotele. Orbene, può darsi che nella università italiana si verificano siffatti inconvenienti, ma non è partendo da essi che noi possiamo stabilire una norma cogente destinata fatalmente ad incidere sul comportamento dei professori universitari e, quindi, sulla fisionomia dell'università.

Dopo aver riflettuto sull'articolo, debbo confermare quindi l'interpretazione che ne ho già dato, e che mi sembra inequivocabile. Cos'è il dipartimento? Esso è ricerca. Allora, non ha senso fare (è questo che pesa sull'articolo) un direttivo di dipartimento formato da dieci docenti e da dieci non docenti. Se il dipartimento è ricerca, la responsabilità del suo governo deve spettare a coloro che sono

veramente qualificati a svolgere la ricerca, cioè a tutti i docenti. Al contrario, abbiamo stabilito che soltanto dieci docenti facciano parte del consiglio di dipartimento, in cui figurano anche altri dieci non docenti. Se nel consiglio di dipartimento fossero presenti solo i docenti, le mie preoccupazioni potrebbero diminuire. Ma, ripeto, il consiglio di dipartimento (sul quale dovremo discutere tra qualche giorno) non contempla la partecipazione che di soli dieci docenti.

Alcuni hanno lamentato il fatto che io ed altri colleghi stiamo giudicando questa impostazione e questa struttura direttiva del dipartimento come una impostazione ed una struttura collettive. Desidero oggi precisare il mio pensiero. Non si tratta soltanto di un collettivo, ma di un collettivo autoritario, perché esso esclude dalla partecipazione una parte dei docenti e dovrebbe ricevere da noi i poteri di determinare il contenuto dei corsi dei singoli docenti. Se vogliamo affermare il metodo collegiale — ed è cosa auspicabile — dovremmo trovare la formulazione giuridica per favorirlo. Ma nessun metodo collegiale, anche all'interno dell'università, può fare a meno di fondarsi sulla piena libertà del docente universitario e sul metodo del consenso, non già sul metodo dell'imposizione.

Pertanto, il mio emendamento tende a mantenere la prima parte del secondo comma dell'articolo 25, in cui si afferma che il piano degli insegnamenti impartiti ogni anno è determinato dal consiglio di dipartimento, e che l'affidamento dei corsi a ogni docente avviene previo assenso da parte dello stesso. È questo il metodo collegiale del consenso, della convinzione e della collaborazione che possiamo instaurare. L'emendamento propone invece di sopprimere la seconda parte del secondo comma, che stabilisce che, in caso di dissenso, il docente di ruolo abbia comunque alcune possibilità. Non si può, infatti, ammettere che un docente universitario sia costretto al dissenso; non si può ammettere che si possa decidere lo svolgimento di un corso di un docente universitario imponendolo attraverso l'ordine della maggioranza di un direttivo del dipartimento nel quale il docente non è rappresentato.

Questo emendamento si collega all'altro mio emendamento 25. 10, relativo al terzo comma, dove è detto che nessun docente è stabilmente destinato al medesimo corso. Mi sembra che stabilire una norma tassativa come questa, per cui ogni anno, il docente dovrebbe cambiare il corso, sia una cosa priva di senso. Non riesco a capirne la lo-

gica sulla base di una qualsiasi impostazione ideologica e politica della quale possano essere portatori i nostri colleghi.

Tuttavia in questo secondo comma c'è una parte che io apprezzo e che anzi dovrebbe essere sviluppata: « più docenti possono contribuire ad un medesimo corso ». Questa è una vecchia tesi degli studenti, una vecchia tesi dell'UNURI in cui si chiedeva addirittura che il principio fosse istituzionalizzato facendo in modo che per ogni materia ci fossero più insegnanti, ognuno libero di insegnare quello che vuole per consentire agli studenti di scegliere e controllare, sulla base di un continuo stimolo reciproco tra professori preposti alla stessa cattedra. Questo è un principio che varrebbe la pena di codificare, mentre bisogna respingere il principio opposto in base al quale nessun docente è stabilmente destinato al medesimo corso.

Ieri ho avuto modo di rivolgere un invito al Governo e alla Commissione e cioè quello di sospendere ogni decisione su questo articolo, perché esso mi sembra estremamente importante. Se lo approvassimo subito, correremmo il rischio di qualificare in modo paurosamente negativo i principi della libertà e dell'autonomia degli insegnanti, in una parola di qualificare in modo paurosamente negativo tutta la riforma. Mi auguro che questo appello sia accolto dal Governo e dalla Commissione e mi auguro anche che la Camera voglia considerare questi miei emendamenti (che non sono poi soltanto miei) su una parte così essenziale di questo articolo.

Mi auguro infine che la discussione di questa legge non debba proseguire sulla base di principi tanto negativi perché altrimenti tutto quello che potremo fare dopo, a mio giudizio, sarebbe degno di essere bocciato. Infatti una volta che sia stata distrutta la libertà e la dignità del docente ogni altro discorso sull'università sarebbe vano e si dovrebbe rivedere tutto daccapo.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma sostituire le parole da: ha comunque diritto, fino alla fine del comma, con le seguenti: ha diritto a svolgere un corso da lui scelto, assicurando comunque, in relazione alle esigenze funzionali del dipartimento, lo svolgimento di un secondo corso annuale, nell'ambito delle sue conoscenze scientifiche.

25. 2.

Spitella, Biasini, Cingari, Orlandi.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 NOVEMBRE 1971

Al secondo comma, dopo le parole: un secondo corso annuale, aggiungere la parola: concordato.

25. 23. **Biasini, Bucalossi, Compagna, Terrana.**

Al quarto comma, dopo le parole: agli articoli, inserire le parole: 1, ultimo comma.

25. 3. **Spitella, Biasini, Cingari, Orlandi.**

BIASINI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIASINI. Con il nostro emendamento 25. 2 proponiamo che al secondo comma alla dizione « ha comunque diritto » venga sostituita la dizione « ha diritto a svolgere un corso da lui scelto, assicurando comunque, in relazione alle esigenze funzionali del dipartimento, lo svolgimento di un secondo corso annuale, nell'ambito delle sue conoscenze scientifiche ». Questo emendamento si giustifica con l'esigenza di garantire la libertà dell'insegnamento a cui tanto spesso si è fatto riferimento nella discussione di questo provvedimento e di garantire al docente la possibilità di svolgere un suo corso indipendentemente da quello che viene a lui affidato dal dipartimento. Questo proprio per garantire la libertà di ricerca e di insegnamento.

L'emendamento 25. 3 riveste carattere più che altro formale e di coordinamento.

Infine, l'emendamento 25. 23 tende a garantire la libertà del docente, proponendo che anche il corso che viene a lui affidato dal dipartimento, indipendentemente dal corso libero svolto, venga concordato tra il dipartimento e l'insegnante al fine di evitare che a quest'ultimo possa essere affidato un corso contrario alle sue vocazioni, alle sue attitudini e alle sue conoscenze.

PIESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente:

In caso di dissenso, il docente di ruolo ha comunque diritto a svolgere un corso da lui scelto, anche se tale corso era stato affidato dal consiglio ad altro docente; egli potrà chiedere al consiglio di svolgere un secondo corso d'insegnamento, in relazione alle esigenze del corso di laurea o di diploma ed in quanto la

materia rientri nelle sue conoscenze scientifiche.

25. 21. **Almirante, Nicosia, De Marzio, Pazzaglia, Nicolai Giuseppe, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Alfano, Abelli, Guarra, Franchi, Manco, Marino, Menicacci, Romeo, Sponziello, Turchi.**

NICOSIA. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Avverto che sono stati ritirati gli emendamenti Giudiceandrea 25. 12 e Mussa Ivaldi Vercelli 25. 13 e 25. 0. 1.

NICOSIA, *Relatore di minoranza.* Chiedo di parlare.

PIESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA, *Relatore di minoranza.* Signor Presidente, sono contrario all'emendamento Reggiani 25. 11 e favorevole agli emendamenti Giannantoni 25. 14, Mazzarino 25. 4 e Almirante 25. 15 e 25. 16; sono contrario all'emendamento Rognoni 25. 1 e favorevole agli emendamenti Almirante 25. 19 e 25. 20, Giomo 25. 5, Greggi 25. 9, Spitella 25. 2, Almirante 25. 17, 25. 18 e 25. 22, Giomo 25. 6 e Greggi 25. 10; sono contrario all'emendamento Spitella 25. 3, perché siamo contrari al richiamo all'articolo 1 che è soltanto il dispositivo generale e non v'è ragione che sia richiamato, e anche perché rientrerebbe nel quadro della competenza regionale alla quale siamo contrari. Esprimo poi parere favorevole agli emendamenti Mazzarino 25. 7 e 25. 8. Essendo stato ritirato l'emendamento Mussa Ivaldi Vercelli 25. 0. 1, noi manteniamo l'emendamento Almirante 25. 0. 2. Infine, esprimo parere favorevole all'emendamento Biasini 25. 23.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 25 ?

ELKAN, *Relatore per la maggioranza.* Signor Presidente, sono contrario all'emendamento Reggiani 25. 11 che, non essendo stato illustrato, ritenevo che fosse stato ritirato. Sono poi contrario all'emendamento Mazzarino 25. 4, perché altro emendamento meglio ne indicherà anche lo spirito; e per la stessa ragione sono contrario all'emendamento Almirante 25. 15. Sono altresì contrario allo

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 NOVEMBRE 1971

emendamento Almirante 25. 16 e favorevole invece all'emendamento Rognoni 25. 1, che la maggioranza della Commissione propone però di modificare nei termini seguenti:

al primo comma, sostituire le parole: « di durata massima complessiva, a norma di quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 16, non superiore a due corsi annuali », *con le altre:* « di durata complessiva non inferiore ad un anno e non superiore a due corsi annuali; in tali corsi rientrano quelli di cui all'ultimo comma del presente articolo ».

La maggioranza della Commissione esprime parere contrario nei confronti degli emendamenti Almirante 25. 19, Almirante 25. 20, Giomo 25. 5. Per quanto riguarda quest'ultimo emendamento, non posso concordare con l'onorevole Mazzarino sul fatto che questo articolo limiterebbe la libertà del docente.

Parere contrario nei confronti dell'emendamento Greggi 25. 9, perché il problema del dissenso viene meglio risolto dall'emendamento Spitella 25. 2, nei confronti del quale esprimo parere favorevole: in quest'ultimo emendamento si afferma che il docente ha diritto a svolgere un corso da lui scelto, assicurando comunque, in relazione alle esigenze funzionali del dipartimento, lo svolgimento di un secondo corso annuale nell'ambito delle sue conoscenze scientifiche. Questo fornisce la garanzia circa la libertà di insegnare la disciplina per cui si è professori di ruolo, ed in più permette di collaborare nell'ambito del dipartimento ad altri corsi che vengono tenuti da tutti i docenti del dipartimento.

La maggioranza della Commissione esprime altresì parere contrario nei confronti degli emendamenti Almirante 25. 17, Almirante 25. 18, Almirante 25. 22, Giomo 25. 6, Greggi 25. 10. Per quanto riguarda quest'ultimo emendamento, ricordo che abbiamo affermato prima la necessità di questo avvicendamento: il medesimo corso non è il corso della disciplina fondamentale, ma è il corso che viene assegnato anno per anno nell'ambito del dipartimento.

GREGGI. È sempre una disciplina fondamentale.

ELKAN, *Relatore per la maggioranza.* Parere contrario nei confronti dell'emendamento Biasini 25. 23, perché superato dall'emendamento accettato in precedenza.

Parere favorevole per l'emendamento Spitella 25. 3, che è soltanto di coordinamento, in

quanto è stato spostato il comma dall'articolo 7. La maggioranza della Commissione esprime poi parere contrario nei confronti degli emendamenti Mazzarino 25. 7, Mazzarino 25. 8 e dell'emendamento Almirante 25. 0. 2, aggiuntivo di un articolo 25-bis.

PRESIDENTE. Il Governo ?

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo concorda con quanto ha detto il relatore per la maggioranza. In particolare, il Governo è favorevole allo emendamento Rognoni 25. 1, con la modifica proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Poiché gli onorevoli Reggiani e Napoli non sono presenti, si intende che abbiano ritirato l'emendamento 25. 11.

Onorevole Mazzarino, mantiene i suoi emendamenti 25. 4, 25. 7 e 25. 8, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

MAZZARINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mazzarino 25. 4.

(*E respinto*).

Onorevole Nicosia, mantiene gli emendamenti Almirante 25. 15, 25. 16, 25. 19, 25. 20, 25. 17, 25. 18, 25. 22. 25. 0. 2, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

NICOSIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Almirante 25. 15.

(*E respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Almirante 25. 16.

(*E respinto*).

All'emendamento Rognoni 25. 1 la Commissione ha proposto una modifica accettata dal Governo. Onorevole Rognoni, la accetta a sua volta ?

ROGNONI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rognoni 25. 1 modificato nel senso proposto dal relatore.

(*E approvato*).

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 NOVEMBRE 1971

Pongo in votazione l'emendamento Almirante 25. 19.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Almirante 25. 20.

(È respinto).

Onorevole Giomo, mantiene i suoi emendamenti 25. 5 e 25. 6, non accettati dalla Commissione, né dal Governo?

GIOMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Giomo 25. 5, identico all'emendamento Greggi 25. 9.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Spitel-la 25. 2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Almirante 25. 17.

(È respinto).

Onorevole Biasini, mantiene il suo emendamento 25. 23, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BIASINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Almirante 25. 18.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Almirante 25. 22.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Giomo 25. 6 identico all'emendamento Greggi 25. 10.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Spitel-la 25. 3, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Mazzarino 25. 7.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mazzarino 25. 8.

(È respinto).

Voteremo ora l'articolo 25 nel suo complesso.

GREGGI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GREGGI. Signor Presidente, voterò contro questo articolo nel testo attuale, veramente spiacente che agli argomenti ed ai rilievi attinenti alla libertà e alla dignità dell'insegnamento nonché alla libertà e alla dignità del docente si sia risposto da parte del relatore (e anche dal Governo, che si è associato alle dichiarazioni fatte dall'onorevole Elkan) che se ci fosse stato il tempo si sarebbe potuto dimostrare che questi articoli non sono contrari alla dignità e alla libertà dell'insegnamento. Io vorrei sapere in quale altra sede, se non in questa, il relatore avrebbe avuto il dovere di rispondere ai rilievi che erano stati fatti. Sarei stato felicissimo se mi fosse stato dimostrato che questo articolo favorisce la libertà e la dignità dell'insegnamento.

È veramente triste che, in una materia così delicata, e dopo esserci riempiti la bocca di parole ad esaltazione della libertà della cultura, non si sia sentito il dovere di rispondere a rilievi tanto pesanti, che io mi auguro siano del tutto infondati. In queste condizioni, mi pare che sia del tutto inutile continuare a discutere e presentare emendamenti; si sarebbe tentati di non partecipare più in alcun modo ai lavori. Comunque, continueremo a parteciparvi e anzi, prendendo atto della situazione, intensificheremo l'opera per un inutile tentativo di chiarimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 25 nel suo complesso, con gli emendamenti approvati.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Almirante 25. 0. 2.

(È respinto).

Si dia lettura dell'articolo 26.

ARMANI, Segretario, legge:

« Al docente di ruolo, per ogni sette anni di attività continuativa, è consentito di svolgere

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 NOVEMBRE 1971

uno o due periodi di studio, retribuiti e di durata complessiva non superiore a dodici mesi, presso un altro dipartimento o istituto scientifico italiano o straniero. Le modalità per l'esercizio di tale facoltà saranno stabilite con regolamento ministeriale, su proposta del Consiglio nazionale universitario.

I risultati scientifici delle ricerche compiute sono comunicati al dipartimento di appartenenza ed al Consiglio nazionale universitario.

Compatibilmente con le esigenze del dipartimento, il docente può inoltre ottenere, con il consenso del consiglio di dipartimento e della giunta di ateneo, e per la durata complessiva di non oltre dodici mesi nel corso di un decennio, più periodi di congedo per lo svolgimento di attività di ricerca e di insegnamento all'estero presso università o istituti di istruzione superiore, ovvero consulenza presso enti o organismi internazionali o presso pubbliche amministrazioni. Durante detti periodi, che non sono retribuiti ma computabili ai fini della progressione economica e dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, il docente conserva la facoltà di svolgere attività di ricerca nel dipartimento.

La giunta di ateneo può consentire per comprovate ragioni che la ripartizione del periodo massimo complessivo previsto dal precedente comma sia diversamente disposta, fatte salve in ogni caso le esigenze dell'insegnamento».

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 26 l'onorevole d'Aquino. Ne ha facoltà.

d'AQUINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 26, in un certo senso, tenta di mitigare le incongruenze e i difetti di cui abbonda il presente testo di riforma universitaria. Vorremmo fare solo alcune osservazioni. L'articolo 26 recita: « Al docente di ruolo, per ogni sette anni di attività continuativa, è consentito di svolgere uno o due periodi di studio, retribuiti e di durata complessiva non superiore a dodici mesi, presso un altro dipartimento o istituto scientifico italiano o straniero ». La prima domanda che scaturisce dopo aver letto questa enunciazione è: perché è stato stabilito il termine di sette anni di attività continuativa? Effettivamente non si capisce bene: forse, è necessario dare prova di assiduità nel ruolo per poter svolgere periodi di studio retribuiti all'estero o in altro dipartimento? Mi sembra che tutto questo rappresenti una offesa al criterio di apprezzamento per i docenti. La legge continua a

diventare sempre più offensiva; lo abbiamo già detto e continueremo a dirlo proseguendo nell'esame degli articoli.

L'articolo 26 stabilisce inoltre che le modalità per l'esercizio di tale facoltà saranno stabilite con regolamento ministeriale, su proposta del Consiglio nazionale universitario. Ma, onorevole rappresentante del Governo, per quale motivo dobbiamo sempre rinviare ai regolamenti? L'enunciazione dell'articolo 26 è chiara: è possibile — e noi vi diciamo non certo ogni sette anni, ma in ogni momento dell'attività di un docente di ruolo — svolgere uno o due periodi di studio non superiori ai dodici mesi all'estero o in altro dipartimento. Che necessità vi è di rimandare la definizione dei modi per l'esercizio di questa facoltà ad un regolamento ministeriale? C'è la legge, non vi è bisogno di alcuna altra regolamentazione, anche perché quest'ultima sarebbe del tutto superflua riguardando un qualcosa che è consentito nelle stesse norme previste dall'articolo.

I risultati scientifici — si dice ancora nell'articolo — delle ricerche compiute, debbono essere comunicati al dipartimento di appartenenza ed al Consiglio nazionale universitario. Anche su questo desidero ribadire il pensiero mio e del gruppo del Movimento sociale italiano. Non mi pare che sia assolutamente sufficiente una comunicazione a titolo esclusivamente informativo indirizzata al dipartimento e al Consiglio nazionale universitario; occorrerebbe invece mettere per iscritto i risultati scientifici degli studi e dei lavori, siano essi venuti a compimento positivamente, sia che rappresentino un contributo per allargare il tema di studio; devono esser fatte delle pubblicazioni, perché in questa maniera, al di fuori del dipartimento e delle stesse sedi universitarie italiane, possano essere conosciuti gli sforzi compiuti dai nostri studiosi.

Al terzo comma è detto che, compatibilmente con le esigenze del dipartimento, il docente può inoltre ottenere, con il consenso del consiglio di dipartimento e della giunta di ateneo, uno o due periodi di congedo. Siamo d'accordo sul consenso del consiglio di dipartimento, ma non comprendiamo perché occorra anche quello della giunta di ateneo. Non ci sembra che possano venire obiezioni dalla giunta di ateneo nei confronti di un docente cui il dipartimento abbia già dato il consenso perché possa esercitare per dodici mesi in un decennio — e anche questa limitazione ci sembra assurda — attività di studio e di ricerca (non è che si assenti per motivi di famiglia). Anche questa norma rientra nella logica re-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 NOVEMBRE 1971

strittiva di questa legge, che a nostro giudizio continua a costringere entro limiti angusti le possibilità di libertà alla ricerca e allo studio che secondo noi il docente ha diritto di avere.

Questo è quanto noi ci permettiamo di osservare, anche se dobbiamo riconoscere che, entro certi limiti, l'articolo 26 non è completamente da condannare. Se, infatti, alcuni dei nostri emendamenti venissero accolti, potremmo anche essere d'accordo sull'articolo nel suo complesso.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 26 l'onorevole Nicosia. Ne ha facoltà.

NICOSIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, così come ha detto l'onorevole d'Aquino, ci sembra che l'articolo 26 sia sostanzialmente accettabile. Tale articolo contempla il caso che un docente di ruolo si rechi all'estero o presso altre università a svolgere una propria attività di studio e di ricerca.

Riteniamo tuttavia opportune alcune modifiche, che noi proponiamo con gli emendamenti Almirante 26. 3 e 26. 4; con l'occasione annuncio che ritiriamo l'emendamento Almirante 26. 5, in quanto abbiamo proposto, in sua vece, talune modifiche al terzo e al quarto comma.

Siamo favorevoli all'articolo 26 anche perché si riaffaccia qui il concetto, che non so quanto si possa conciliare con il tempo pieno (a nostro avviso il tempo a disposizione dei docenti, considerato anche il periodo delle ferie, è piuttosto ristretto, anche perché non sappiamo quale sviluppo potrà avere il « tempo pieno »; ma di ciò riparleremo in sede di discussione dell'articolo 27), della consulenza presso enti o organismi internazionali o presso pubbliche amministrazioni.

È questa una formulazione che apre uno squarcio, o comunque una possibilità per il docente che può trovare impiego anche presso questi organismi; formulazione che tuttavia noi riteniamo sia meglio specificata con i nostri emendamenti.

Se dunque la Commissione riterrà di accogliere qualcuno di tali emendamenti, noi, che in sostanza siamo favorevoli all'articolo, potremo anche votare a favore. In caso contrario ci asterremo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 26 l'onorevole Raicich. Ne ha facoltà.

RAICICH. Il gruppo del partito comunista italiano è sostanzialmente d'accordo sulla

norma introdotta con l'articolo 26. Il cosiddetto anno sabatico vige in gran parte degli istituti di istruzione superiore stranieri. Forse non era necessario, come si è fatto nell'articolo 26, elaborarne una normativa troppo dettagliata, che sa più di regolamento, di normazione spicciola, e in questo senso anche la Commissione istruzione sopprimendo l'ultimo comma dell'articolo nel testo del Senato ha, a nostro avviso, provveduto opportunamente.

Il problema essenziale, per noi, però non sta tanto nella innovazione introdotta da questo articolo, quanto nel problema che si aprirà e che risolveremo quando affronteremo la questione degli organici dell'università, cioè le norme transitorie; in quella sede vedremo più chiaramente ed approfonditamente il rapporto tra il numero degli studenti, l'organizzazione dei corsi e della ricerca e il numero degli insegnanti assegnati a ogni dipartimento, cioè il nodo fondamentale della crisi strutturale che oggi travolge, si può dire, l'università italiana. Vedremo in che misura ciò sarà compatibile con questa norma, che in sé e per sé è auspicabile perché apre spazi non solo di ricerca collaborativa, ma anche di ricerca su di una dimensione internazionale, ma che potrebbe eventualmente provocare difficoltà ed ulteriori inconvenienti qualora si aggiungesse una struttura asfittica nel rapporto tra docenti e studenti. Del resto, di questo è già consapevole la formulazione dell'articolo stesso là dove suona: « compatibilmente con le esigenze del dipartimento ». È una cautela, una misura di prudenza che il legislatore si pone nell'ampliare questa libertà di ricerca al di là della normale attività del docente.

Noi in sostanza siamo perciò favorevoli a questa norma; anzi aggiungiamo che si tratta di una norma che desidereremmo fosse estesa quanto prima anche agli altri ordini di scuole, perché pensiamo che la ricerca e la possibilità di scambi di esperienze, di un nuovo battesimo di studi, in un certo senso debba andare al di là della figura del docente universitario ed estendersi anche al docente della scuola media, che oggi è ad essa totalmente sottratto. In sede di stato giuridico si potrebbe anche prevedere qualcosa del genere.

Queste sono le ragioni della nostra sostanziale adesione a una norma di questo tipo, che però verificheremo poi nel confronto con le norme sul tempo pieno e sugli organici per trarre le conclusioni e valutazioni più

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 NOVEMBRE 1971

ampie sul contesto in cui essa viene ad inserirsi.

PRESIDENTE. Passiamo allo svolgimento degli emendamenti. Avverto che l'emendamento Mussa Ivaldi Vercelli 26. 2 è stato ritirato.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: e con formale parere del consiglio di ateneo e del dipartimento in cui figura titolare il docente di ruolo interessato.

26. 3. Almirante, De Marzio, d'Aquino, Nicosia, Menicacci, Santagati, Sponziello, Franchi, Caradonna.

Al secondo comma, dopo le parole: sono comunicati al dipartimento di appartenenza ed al Consiglio nazionale universitario, *aggiungere le parole:* mediante relazione scritta dettagliata.

26. 4. Almirante, De Marzio, d'Aquino, Nicosia, Menicacci, De Lorenzo Giovanni, Santagati, Pazzaglia.

Al terzo comma, sostituire le parole: che non sono retribuiti ma, *con le parole:* che non sono retribuiti nel caso in cui il docente riceva all'estero una remunerazione uguale o superiore (in caso di retribuzione inferiore all'estero, si provvederà per la differenza), ma che sono comunque.

26. 6. Almirante, Nicosia, De Marzio, Pazzaglia, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci.

Dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

Nel bilancio del Consiglio nazionale universitario è istituito un fondo speciale per eventuali rimborsi delle spese sostenute dai docenti che abbiano fruito, per fini di studio e di ricerca, dei periodi di congedo di cui al terzo comma del presente articolo.

26. 7. Almirante, Nicosia, De Marzio, Pazzaglia, Nicolai Giuseppe, Roberti, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.

NICOSIA, Relatore di minoranza. Li consideriamo già svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire le parole: più periodi, *con le parole:* uno o due periodi.

26. 1. Spitella, Biasini, Cingari, Orlandi.

SPITELLA. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

NICOSIA, Relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA, Relatore di minoranza. Sono favorevole all'emendamento Spitella 26. 1 e, come ho già avuto occasione di dichiarare, a tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 26 ?

ELKAN, Relatore per la maggioranza. La maggioranza della Commissione è contraria agli emendamenti Almirante 26. 3 e 26. 4. È favorevole all'emendamento Spitella 26. 1, che tende a sostituire le parole « più periodi », con le altre « uno o due periodi », per non lasciare eccessiva libertà di movimento ai docenti, ed evitando così che gli studenti vengono defraudati di quella assistenza che essi giustamente chiedono nell'università.

Siccome per i corsi previsti dall'articolo 26 vi è la retribuzione obbligatoria quando il docente usufruisce dell'anno sabatico, mentre non ha alcun compenso quando usufruisce di periodi che non sono compresi nell'anno sabatico, la maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento Almirante 26. 6. È pure contraria all'emendamento Almirante 26. 7.

PRESIDENTE. Il Governo ?

ROSATI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo concorda con il parere del relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Nicosia, mantiene gli emendamenti Almirante 26. 3, 26. 4, 26. 6 e 26. 7, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

NICOSIA. Sì, signor Presidente.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 NOVEMBRE 1971

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Almirante 26. 3.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Almirante 26. 4.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Spitel-la 26. 1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Almirante 26. 6.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Almirante 26. 7.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 26 nel suo complesso, con l'emendamento approvato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Il docente di ruolo durante il periodo di svolgimento delle attività didattiche è tenuto ad osservare il tempo pieno.

Egli deve assicurare la sua presenza nell'università per:

- a) le attività di studio e di ricerca;
- b) le attività didattiche comuni e di gruppo;
- c) gli incontri con gli studenti;
- d) l'accertamento della preparazione degli studenti;
- e) la partecipazione agli organi collegiali dell'università.

Deve inoltre svolgere ogni altra attività connessa con la sua funzione e qualità di docente.

Per le attività di cui alle lettere b) e c) del secondo comma del presente articolo, il docente deve assicurare la sua presenza nell'università per non meno di quattro giorni alla settimana.

Il docente di ruolo deve risiedere nel luogo ove ha sede l'università.

Il docente di ruolo non può esercitare né attività industriali o di commercio, in nome proprio o altrui, né attività professionale privata; né, salvo quanto previsto dal terzo

comma dell'articolo 26 e dal secondo comma dell'articolo 29, assumere impieghi o svolgere opera di consulenza continuativa presso privati o enti pubblici, ovvero rivestire funzioni di amministratore o di sindaco in società che abbiano fini di lucro. Egli non può essere iscritto negli albi professionali.

Il docente di ruolo può essere autorizzato dal ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio di dipartimento, ad assumere attività di insegnamento presso una accademia militare o altra istituzione di formazione professionale o culturale superiore organizzata dall'amministrazione dello Stato.

I dipartimenti possono stipulare con pubbliche amministrazioni e con enti pubblici o privati convenzioni, da sottoporre all'approvazione della giunta di ateneo, per prestazioni o compiti di ricerca che siano ritenuti utili ai fini dell'attività didattica e scientifica e che siano di rilevante interesse pubblico, e possono altresì eseguire, qualora utili agli stessi fini, prestazioni ed attività applicative, di controllo o di consulenza e di assistenza sanitaria. È abrogato l'articolo 49 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

I docenti di ruolo in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione in un albo professionale sono iscritti, a domanda, in elenchi speciali, ai fini previsti dai commi precedenti. Le modalità per l'istituzione e la tenuta di tali elenchi speciali saranno determinate con regolamento, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro della pubblica istruzione, di concerto con il ministro della sanità, per le professioni sanitarie, e con il ministro di grazia e giustizia, per le altre professioni.

I proventi derivanti dalle attività di cui all'ottavo comma del presente articolo affluiscono nel bilancio dell'università. Dedotte le eventuali spese che vengono rimborsate al dipartimento, tali proventi sono destinati dalla giunta di ateneo con i criteri seguenti:

a) per il 40 per cento concorrono a formare un fondo nazionale di integrazione dell'indennità di tempo pieno di cui al successivo articolo 28. Tale fondo viene annualmente ripartito dal ministro della pubblica istruzione in parti uguali tra tutti coloro cui compete la indennità stessa;

b) per una quota non superiore al 40 per cento, vengono distribuiti, con deliberazione della giunta di ateneo, fra coloro che hanno contribuito allo svolgimento delle prestazioni o alla realizzazione della ricerca;

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 NOVEMBRE 1971

c) per la quota rimanente sono destinati alle esigenze della ricerca scientifica presso i vari dipartimenti dell'università.

Una diversa distribuzione può essere prevista dalle convenzioni tra università ed enti ospedalieri stipulate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129, e della legge 25 marzo 1971, n. 213.

In relazione a quanto disposto dai due commi precedenti, il docente di ruolo non può percepire complessivamente, nel corso di ciascun anno accademico, emolumenti che superino il doppio dello stipendio annuale. Il predetto limite vale anche per il rimanente personale universitario. L'eventuale eccedenza va ad incrementare la quota di cui al punto c) del comma decimo del presente articolo.

Il docente che non rispetti gli obblighi o che contravvenga ai divieti di cui ai precedenti commi viene diffidato dal consiglio di ateneo. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla data della diffida, viene dichiarato decaduto dal ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio nazionale universitario.

I docenti di ruolo, dopo dieci anni di servizio a tempo pieno, possono chiedere di assumere la qualifica di docente associato, con i doveri di cui al terzo comma dell'articolo 80, presso il dipartimento di provenienza anche in soprannumero fino ad un massimo del 15 per cento rispetto all'organico del dipartimento stesso. Essi perdono la qualifica di docenti di ruolo ed acquisiscono quella di docenti associati fino al compimento del settantesimo anno di età. I docenti, di cui al presente comma, conservano lo stipendio in godimento al momento dell'assunzione della qualifica di associato, ad esclusione dell'indennità di tempo pieno. Il servizio prestato con qualifica di associato va computato ai fini del trattamento di quiescenza. L'università stipula il contratto di associazione e viene rimborsata dallo Stato della spesa necessaria ».

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 27 l'onorevole Nicosia. Ne ha facoltà.

NICOSIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non soltanto a nostro avviso, poiché molta polemica vi è stata in relazione ad esso sulla stampa e nel mondo universitario, l'articolo 27 è uno dei più importanti dell'intero provvedimento, riferendosi al problema del tempo pieno per il docente di ruolo.

Per la prima volta si cerca di far sì che la attività didattica e scientifica del docente universitario costituisca un impegno massiccio e completo, tale da escludere l'esplicazione col-

laterale di una qualsiasi attività professionale. Non riusciamo ancora a capire che cosa possa significare l'osservanza del tempo pieno da parte del docente in termini di orario. Se si pretende per il docente un orario che non è richiesto per nessun altro cittadino che lavori, andiamo al di fuori dell'ordinamento sociale che regola il nostro paese e le categorie produttive della nazione.

Cosa significa quindi l'espressione « tempo pieno »? A nostro avviso che entro il normale orario di lavoro il docente deve dedicare tutta la sua attività all'università. Questo lo possiamo comprendere per alcune attività didattiche e scientifiche, non lo possiamo capire per alcune altre. Se per caso nel settore della medicina vi fosse uno scienziato tanto bravo da essere ricercato da tutti, possiamo noi negare a questo che fosse anche docente universitario l'autorizzazione a curare i pazienti? Una persona che vale sarà ricercata a tutte le ore, anche di notte. Del resto si sa che vi sono illustri scienziati che cominciano ad operare al mattino molto presto e finiscono la sera. Altro che tempo pieno! E questo accade anche nelle cliniche universitarie. Vi sono illustri giuristi senza il cui apporto non possono essere conclusi trattati internazionali.

Mi sono limitato ai soli esempi della medicina e del diritto, ma è evidente che il problema riguarda qualsiasi altra attività. L'articolo 27 finirebbe per il creare la figura del funzionario universitario « mezza maniche », che si reca al lavoro la mattina e ne esce la sera, ed è costretto, all'ora di colazione, a limitarsi a mangiare un panino in fretta.

Il tempo pieno viene già attuato, in realtà, con le funzioni già attribuite al docente. Egli, infatti, deve tenere le lezioni, seguire le esercitazioni, fare gli esami. Non parliamo dei casi della facoltà di architettura di Milano; esistono ancora docenti tanto coscienti da valutare obiettivamente la preparazione dei singoli giovani. Secondo la legge in esame, inoltre, i docenti devono anche mantenere i contatti con i sindacati e con la regione; alcuni di essi parteciperanno al consiglio di ateneo, altri al consiglio di dipartimento. Devono inoltre seguire i piani di studio dei singoli studenti. Ecco in che cosa consiste il tempo pieno.

Onorevoli colleghi, mai era accaduto che un docente universitario fosse così impegnato. E dire che non abbiamo previsto il tempo pieno neanche per noi deputati! Lo prevediamo invece per i docenti universitari. Sì, quando siamo in presenza di provvedimenti di grande rilievo, svolgiamo il nostro lavoro

a tempo pieno, come stiamo facendo in questi giorni, dato che prima di Natale bisogna fare questo *cadeau* alla maggioranza. Questa mattina la Commissione pubblica istruzione è stata convocata alle 9 per esaminare il progetto di legge sui corsi abilitanti. In aula il nostro lavoro procede a ritmo intenso e non riusciamo a riposare nemmeno dieci minuti, perché questa legge deve essere approvata. Altre Commissioni lavorano incessantemente. Nel pomeriggio in aula si continuerà a discutere della mezzadria.

Si può ben dire, quindi, che noi deputati stiamo lavorando in questi giorni a tempo pieno, ma solo in questi giorni e non abitualmente. Ebbene, noi stessi stiamo introducendo per i docenti universitari proprio quel principio del tempo pieno che non abbiamo deciso per nessun'altra categoria di lavoratori in Italia. I netturbini, ad esempio, lavorano dalle 6 alle 8. Informatevi, se non ci credete. Lavorano pochissimo. Gli insegnanti delle scuole elementari e quelli delle scuole medie lavorano poche ore. Solo i docenti universitari devono lavorare dalla mattina alla sera, senza respiro. Ecco perché questo articolo 27 è davvero ridicolo!

Voi potete risolvere il problema dicendo che l'attività professionale retribuita non è compatibile con le attività richieste nel mondo universitario. E invece affermate all'articolo 27 che « per le attività di cui alle lettere *b*) e *c*) ... il docente deve assicurare la sua presenza nell'università per non meno di quattro giorni alla settimana ». La settimana è di sette giorni; togliendo la domenica, ne restano sei: di questi, quattro devono essere dedicati alle riunioni didattiche comuni e di gruppo e agli incontri con gli studenti. Per tutte le altre attività, i docenti universitari devono dedicare i restanti due giorni.

A questo punto, sarebbe meglio sopprimere questo articolo 27 e dire che i docenti universitari di ruolo sono tenuti a rispettare un certo orario e a svolgere determinati corsi. Del resto, la legge attualmente in vigore stabilisce che il docente universitario non può fare meno di un certo numero di corsi ed elenca quel che in particolare rientra nella sua attività di docente. Ma, una volta soddisfatti tali impegni prescritti dalla legge, egli è libero di studiare o di dedicarsi ad altra attività.

Non introduciamo, ripeto, il principio del tempo pieno per i deputati: eppure siamo diventati dei funzionari in senso assoluto! Tuttavia abbiamo il tempo di svolgere le attività collaterali, tutti o quasi tutti. Vicever-

sa vogliamo introdurre tutta una serie di norme fiscali per il docente universitario, al quale è demandato il compito fondamentale di contribuire con la sua cultura, con la sua scienza, con la ricerca scientifica, alla formazione dei giovani e al progresso in ogni campo. Non so proprio con quale serenità e con quale capacità di raccoglimento il docente universitario possa tramandare ai posteri la sua scienza e la sua cultura.

Come è possibile stabilire di vincolare con un meccanismo talmente risibile gli utili che provengono dall'ingegno di uno solo, ai fini della loro redistribuzione? Dice infatti l'articolo 27: « I proventi derivanti dalle attività di cui all'ottavo comma del presente articolo affluiscono nel bilancio dell'università. Dedotte le eventuali spese » (immaginatevi che servizio di ragioneria! Così poi gran parte di questi soldi vengono assorbiti da coloro che debbono conteggiare tutte queste percentuali) « che vengono rimborsate al dipartimento » — perché dall'università vengono passate al dipartimento — « tali proventi sono destinati alla giunta di ateneo » alla giunta... al famoso governo universitario! « con i criteri seguenti: *a*) per il 40 per cento concorrono a formare un fondo nazionale di integrazione dell'indennità di tempo pieno di cui al successivo articolo 28. Tale fondo viene annualmente ripartito dal ministro della pubblica istruzione in parti uguali tra tutti coloro cui compete l'indennità stessa; *b*) per una quota non superiore al 40 per cento, vengono distribuiti, con deliberazione della giunta di ateneo, fra coloro che hanno contribuito allo svolgimento delle prestazioni o alla realizzazione della ricerca ». Mi fermo qui perché non voglio continuare in questa analisi.

Onorevoli colleghi, con tutta sincerità vi dico che mai si era vista una fiscalità di questa natura. Perché allora non la prevediamo anche per le altre categorie? Per i diritti casuali del Ministero delle finanze — certamente lo ricorderete — vi fu un messaggio di Einaudi alla Camera nel 1955-1956. Successe un vero e proprio putiferio. Ci sono ministri che sono stati incriminati per certi diritti casuali che non sono stati distribuiti bene. Ora qui noi stiamo creando un meccanismo per distribuire, dedotte una serie di spese, dei proventi derivanti da certe attività. Si tratta però di questioni che possono e che debbono essere risolte in altra sede, non già in questa legge. La legge dovrebbe prevedere soltanto ciò che debbono fare i docenti, ciò a cui sono tenuti i docenti.

Che cosa significa « tempo pieno » ? Forse significa, ad esempio, che un professore di medicina che vuole scrivere un romanzo dalle 14 alle 16 non lo può fare perché si tratta di una attività professionale *extra* e quindi non ammessa ? Questo articolo in realtà non significa nulla e noi ci rifiutiamo di prenderlo in considerazione. Tempo pieno significa tutt'altra cosa e la fiscalità di cui fa mostra l'articolo in questione non può rientrarvi in nessuna maniera. Non è possibile, onorevoli colleghi, concepire un articolo di questa portata, che altro non può fare se non mettere in difficoltà il docente. Il docente universitario, dopo un certo numero di anni, può anche mettersi da parte e diventare docente associato perché la sua attività professionale ha acquistato importanza.

Forse che l'università a questo punto non lo vuole più ? Ma, onorevole colleghi, le università sono state sempre focolai di ingegni. Se ora voi mettete i veri ingegni nelle condizioni di andar via dall'università, voi non fate altro che impoverire definitivamente l'università e creare fatalmente dei centri privati di attrazione verso cui andrà la gioventù. La gioventù infatti va verso l'ingegno, l'intelligenza, la genialità, non va verso l'appiattimento e l'uguaglianza. Questa è la verità ! Voi, onorevoli colleghi, sottraendo i giovani di ingegno all'università, appiattite l'università.

Ritornando all'esempio che facevo prima, se si dovesse rivelare in una università in una clinica un grande genio in materia di medicina o di chirurgia, voi non potreste fermare in alcun modo il suo desiderio di ricerca. Voi non potete, onorevoli colleghi, fermare la ricerca da parte dell'università. Vi ricordate, onorevoli colleghi, quando la gente lasciava l'Italia, prendeva l'aereo e si recava in Svezia per essere operata da Olivecrona, che pure era un docente svedese ?

Ma perché queste camicie di Nesso, onorevoli colleghi ?

Vorrei sapere, a un certo punto, perché una persona dovrebbe dedicarsi alla chirurgia, assumendosi la responsabilità della vita di un uomo, quando potrebbe fare una cosa più semplice. La sua scelta dovrebbe corrispondere esclusivamente ad una passione, dunque, e non alla speranza di un incentivo a migliorare.

L'articolo 27 è improntato ad una fiscalità assurda e inconcepibile. Stiamo votando una norma, nei confronti del docente universitario, che non trova riscontro nei confronti degli altri cittadini italiani, che grazie alle agi-

tazioni sindacali sono riusciti ad ottenere le ferie facili, le retribuzioni facili o gli aumenti facili. Al contrario, al docente universitario si impone il tempo pieno, senza la possibilità di eccepire, pena la decadenza.

Per questi motivi, onorevoli colleghi, siamo fermamente contrari all'articolo 27. Questo articolo dovrebbe avere un contenuto positivo, e non negativo, ossia stabilire solo gli impegni e i compiti dei docenti universitari nei confronti dell'università, perché a quest'ultima vada il massimo e il meglio della loro opera. In tal senso, riteniamo che l'articolo 27 sia assurdo ed eccessivamente fiscale.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 27 l'onorevole Giomo. Ne ha facoltà.

GIOMO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero fare una prima osservazione di carattere, per così dire, estetico. Credo che siamo in presenza del più lungo articolo di questa già lunghissima legge. Se non erro, esso si compone di ben 149 righe.

D'AQUINO. È un'intera legge !

GIOMO. Credo che esistano leggi molto più semplici di questo solo articolo. In esso, che è un articolo fondamentale (e uno dei più negativi, dal nostro punto di vista), si stabiliscono le attività del professore a tempo pieno: egli deve studiare, ricercare, svolgere attività didattiche comuni e di gruppo, avere incontri con gli studenti, accertare la loro preparazione e partecipare agli organi collegiali dell'università. Pensate che il consiglio di ateneo è formato da 99 membri e che anche il consiglio di dipartimento ne conta numerosi. In sostanza, il povero docente unico sarà preso ogni giorno ed ogni ora da una serie di attività, la maggior parte delle quali non riguardano la ricerca e lo studio.

Inoltre, l'articolo afferma che il docente non può esercitare attività industriali o di commercio né attività professionale privata; addirittura, egli non può essere iscritto negli albi professionali. Quest'ultimo punto è davvero il più assurdo. Un uomo che concede ad altri il titolo di studio con il quale è consentita l'iscrizione negli albi professionali, non può esercitare egli stesso questa facoltà. Vogliamo fare, dunque, del docente un automa, una monade leibniziana, senza porte e senza finestre. Inoltre, l'articolo stabilisce che i dipartimenti possono stipulare con pubbliche amministrazioni e con enti pubblici e privati convenzioni, da sottoporre all'approvazione della giunta di ateneo, per prestazioni o com-

piti di ricerca ritenuti utili. Come ho avuto occasione di dire ieri, si verifica in questo caso una commistione tra il sacro e il profano. Il dipartimento diventa un procacciatore di affari e un concorrente sleale delle libere professioni.

Una volta, in un regime libero, questo era reato. Adesso, invece, lo codifichiamo in una legge. Ammettiamo che un ente possa diventare addirittura un concorrente della privata iniziativa e delle libere professioni. Sotto questo aspetto vorrei conoscere il parere degli ordini professionali, a proposito di questo tremendo concorrente che sarà il dipartimento universitario.

Quello che poi ci sembra l'aspetto veramente negativo di questo articolo, cosa della quale del resto abbiamo parlato a lungo (e perciò è inutile ripeterci, in questa sede) è la questione della divisione dei proventi. Qui, signori della democrazia cristiana, bisogna ammettere che il cosiddetto principio della doppia verità cade. Durante la discussione generale ho avuto occasione di dire che in questa legge affiora spesso il principio della doppia verità, ossia della collegialità della università come viene prefigurata dalla democrazia cristiana ed il concetto della collettività, come lo configurano il partito socialista ed il partito comunista. È chiaro, siamo al collettivo, alla prima concreta formulazione di un collettivo che non opera soltanto nel campo della ricerca scientifica (su questo potremmo anche essere d'accordo) per lavorare in *équipe*, tutti insieme, per dare un maggiore sviluppo e una maggiore spinta al mondo della scienza, ma anche per quanto riguarda gli affari. Questa gente non esercita la professione in conto proprio, ma collettivamente. Così non pagherà tasse. Non so infatti con quale sistema questa gente potrà essere costretta a pagare l'IVA (su ciò anzi sarei curioso di conoscere il parere dell'onorevole Preti). Pagherà le tasse il dipartimento sugli affari che farà con i privati e con gli enti pubblici, o costituirà ciò una sottrazione di entrate per lo Stato in quanto lo Stato si sostituisce al privato e come tale non permetterà al privato praticamente di lavorare e quindi versare quelle somme che da quel lavoro gli proverrebbero?

Certo questo è un articolo estremamente punitivo, liberticida il quale distrugge non soltanto la libertà dell'insegnamento, non soltanto viola l'articolo 33 della Costituzione nella maniera più plateale, ma distrugge addirittura, direi, la libertà fisica dell'insegnante. In questa Camera si è detto di voler calare la realtà universitaria nella vita sociale del no-

stro paese, ma poi si crea questo tipo di nuovo monaco, questo nuovo sacerdote moderno che non deve avere contatti con le libere professioni, con le industrie, con il mondo della società professionale che sta intorno a lui. Mi auguro almeno che a questo professore universitario sia ancora concessa la possibilità di prendere moglie, se è un uomo, o di prendere marito se è una donna. Questa possibilità forse per lui esisterà ancora, poiché tale situazione non è contemplata da questo disegno di legge!

Onorevoli colleghi, qui si vuole creare un sacerdote della cultura, ma quello che risulterebbe da questa riforma sarebbe una ben misera parodia di sacerdote. Qui si distrugge il senso della realtà di una vera società libera. Qui si distrugge soprattutto un principio al quale noi liberali fermamente crediamo: che un uomo per essere libero deve essere libero di esercitare non soltanto il suo pensiero ma anche la sua azione. Noi siamo convinti che non vi è libertà dove non c'è cultura, dove non c'è la libertà dell'espressione di questa cultura in tutte le manifestazioni libere dell'attività umana. Qui veramente si distrugge tutto, qui si prefigura una società medievale che noi respingiamo in nome di quella libertà per la quale abbiamo combattuto e per quella società libera alla quale tanto crediamo. (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 27 l'onorevole Greggi. Ne ha facoltà.

GREGGI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche questo articolo 27, già articolo 28 nel testo del Senato, richiede qualche considerazione.

Dico subito che aver stabilito delle norme impositive per quanto riguarda gli obblighi del docente universitario è un fatto positivo.

Mi pare invece negativo, inutile e direi — in definitiva — non dignitoso l'aver stabilito una serie di norme negative tanto pesanti. Mi pare che in questo modo si corra il rischio di passare dal « baronaggio » al « servaggio ». Forse questa è l'intenzione della legge, che la legge però neanche attua. Noi corriamo il rischio di creare una nuova figura di servi della gleba, i servi dell'università, vincolando, con norme che non esistono in nessun altro settore della vita del paese, che nessun sindacato accetterebbe mai per i suoi rappresentati e neanche in misura molto inferiore, i nuovi servi dell'università. È — come diceva il collega Giomo — un assurdo neomonachesimo, che sembra formal-

mente molto rigoroso, che però sostanzialmente — e lo vedremo discutendo del comma sulle convenzioni per consulenze — non è neanche casto. Anzi è ipocritamente e fortemente impuro. Ma io vorrei precisare queste mie osservazioni facendo riferimento progressivamente ai vari commi dell'articolo.

Cominciamo dal primo comma: « Il docente di ruolo durante il periodo di svolgimento delle attività didattiche è tenuto ad osservare il tempo pieno ». A me pare che una corretta tecnica legislativa non consenta che si possano prendere termini equivoci e inserirli in una norma di legge pretendendo di dare poi certezza al diritto. Che cosa è il tempo pieno? È uno *slogan*, in definitiva, è uno stato d'animo contro il tempo non pieno. Però, nella terminologia comune, non esiste un significato preciso del tempo pieno; e allora non mi pare la cosa migliore cominciare un articolo facendo riferimento a un termine non esattamente configurato nell'uso comune della lingua, che quindi non può divenire il punto di riferimento di una norma giuridica.

Nel secondo comma viene precisato poi a che cosa deve servire la presenza del docente nell'università: attività di studio e di ricerca, attività didattiche comuni e di gruppo, incontri con gli studenti. A questo punto c'è una variazione rispetto al corrispondente testo del Senato, che io non comprendo. Infatti nel testo del Senato si parlava di « incontri individuali con gli studenti ». Nel testo della Commissione viene soppresso l'obbligo, e quindi l'orientamento e la prassi, degli incontri individuali. Perché questa variazione? Avrei capito se si fosse parlato di incontri individuali o di gruppo con gli studenti, e in questo caso sarei stato perfettamente d'accordo, trattandosi di una vecchia aspirazione degli studenti. Gli studenti infatti hanno sempre fortemente sentito l'esigenza di potere individualmente incontrare, sia pure in poche occasioni nel corso dell'anno, il professore. L'obbligo per il professore di incontri individuali con gli studenti era veramente un metodo degno di un insegnamento nuovo e più serio ed è un peccato che sia saltato. Né riesco a comprenderne la ragione. Si direbbe che abbia dato fastidio ancestralmente l'aggettivo « individuali » e che lo si sia soppresso per lasciare aperta l'atmosfera degli incontri di gruppo o collettivi. Poiché io non riesco a trovare una ragione diversa da questa, vorrei chiedere ai colleghi relatori delucidazioni in proposito; vorrei chiedere che mi sia spiegato per quali ragionamenti ideologici, politici o di

equilibri della maggioranza si sia sostituita la vecchia formulazione con una definizione dalla quale è scomparso l'aggettivo « individuali ».

Nel corso dell'articolo, poi, dopo avere stabilito che il docente deve essere presente nell'università quattro giorni alla settimana soltanto per svolgere queste attività, si stabilisce la norma che il docente di ruolo deve risiedere nel luogo dove ha sede l'università. Francamente non riesco a capire neanche il vincolo di questa norma. Va molto secondo la moda del tempo, va molto secondo gli *slogans* del tempo, sembra una norma molto precisa, impegnativa e funzionale, ma di fronte alle esigenze personali e familiari di un qualsiasi professore, di fronte alla libertà del cittadino, non vedo perché si debba imporre quest'obbligo di risiedere nel luogo dove ha sede l'università. In un precedente articolo abbiamo stabilito che l'università deve aver sede in un unico centro, quest'ultimo inteso come comune. Che succede allora se un professore che insegna all'università di Roma risiede nel comune di Frascati? Ha l'obbligo di trasferirsi nel comune di Roma? E se risiede a Parma e insegna a Piacenza? La distanza tra Piacenza e Parma è inferiore alla distanza che c'è a Roma tra Monte Mario e l'università; e allora, nelle grandi città, cosa dovrà fare il professore di università? A questo punto forse sarebbe opportuno dargli un appartamento all'università — con questo si risolverebbero tutti i problemi — o imporgli di abitare entro un perimetro pedonale (questo è un altro *slogan* che si cita per quanto riguarda i problemi di traffico) di fronte all'università, in modo da essere certi che possa essere sempre presente all'università.

A parte questi che possono sembrare scherzi — anche se non lo sono — non capisco la ragione oggettiva di questa norma, che mi sembra inutilmente vincolante. Questo vincolo non giustificato rivela chiaramente quello che è il retroterra mentale punitivo di questo provvedimento, il carattere, lo stato d'animo punitivo, che riemerge ad ogni norma. La norma cui ho fatto riferimento rivela anche, a mio giudizio, la debolezza di tutte le altre norme della riforma. Con questa riforma, introdurremo (credo saremo tutti d'accordo, salvo stabilire poi le proporzioni) il principio della partecipazione degli studenti agli organismi direttivi dell'università. Ma abbiamo veramente fiducia in questa partecipazione degli studenti? Ma volete che la presenza degli studenti al senato accademico, o al con-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 NOVEMBRE 1971

siglio di facoltà — per usare la vecchia terminologia — non cambi qualcosa anche nel costume dei professori ?

Non c'è bisogno quindi di stabilire questa norma: ogni studente presente nel consiglio di dipartimento o nel consiglio di ateneo, sicuramente trovandosi di fronte ad un professore che normalmente non frequenta l'università, reagirà ed aprirà un dibattito. Se abbiamo fiducia nelle nuove strutture che stiamo creando, non possiamo essere fiscali fino a questo punto, perché se no dimostriamo di non nutrire alcuna fiducia nella democrazia rappresentativa, nel dibattito che attraverso le nuove strutture vogliamo garantire all'interno dell'università.

E tra l'altro devo dire che non riesco a vedere la paternità ideologica di certi principi, perché in definitiva mi pare che sono approvati dai comunisti, dai socialisti e dai democristiani; queste norme rivelano una mentalità autoritaria anche in questo settore, la mentalità di gente che non ha fiducia in quello che fa, non ha fiducia nella grande rivoluzione che porteremo all'interno della università — e saremo tutti d'accordo, salvo le proporzioni che poi vedremo — nel prevedere la partecipazione degli studenti al governo dell'università. Questo è un fatto rivoluzionario, profondamente rinnovatore: quella presenza garantirà l'eliminazione di certi inconvenienti. Non c'è quindi bisogno di stabilire queste norme, che sono feudali, non medioevali (il medioevo è stata una grande epoca), da basso impero.

Esaminiamo ora il comma successivo, in cui si dice che il docente di ruolo non può esercitare né attività industriali o di commercio né attività professionale privata. Per quanto riguarda l'attività industriale o di commercio, non credo che i professori universitari tendano a questo tipo di attività. Quando si parla di attività professionale privata, si deve pensare che può esserci un'attività professionale pubblica. Bastava dire attività professionale, che si intende come attività privata. Aver fatto questa distinzione significa che il docente può fare attività professionale pubblica? Ci sarebbe una certa coerenza, perché successivamente vediamo che il docente può servirsi dei mezzi dell'università per fare prestazioni professionali retribuite, invece di ricercare l'alta cultura. Non può fare quindi attività professionale privata, ma può fare quella pubblica attraverso il dipartimento. Si dice anche che non può assumere impieghi o svolgere opera di consulenza continuativa presso privati o enti pubblici.

Che significa dire « continuativa » ? Come si fa a distinguere tra una consulenza continuativa ed una non continuativa ? Evadere questa disposizione potrà essere facile. C'è un'altra parte del comma chiaramente significativa, e vien da ridere a leggerla; si dice: « non può rivestire funzioni di amministratore o di sindaco in società che abbiano fini di lucro ». A questo punto quindi rinasce la figura del monaco: il lucro è impuro, quindi il professore universitario non può essere amministratore o sindaco di società che abbiano fini di lucro. E che succede se questo incarico è svolto in società che non abbiano fini di lucro ? Il criterio per il quale imponiamo questi vincoli dovrebbe essere quello di assicurare il tempo pieno. Ma allora non si può impedirgli di prestare una certa attività come amministratore o sindaco in funzione del fine di lucro della società alla quale partecipa. Si dovrebbe dire che gli si impedisce di prestare tale attività se questa lo impegna nel tempo.

Quando si dice che il professore universitario non può essere amministratore o sindaco di società che abbiano fine di lucro, riemerge ancora una volta la radice ideologica marxista di questa legge: il lucro è impuro, il profitto è impuro, il professore deve essere puro e dedito soltanto alla ricerca universitaria e quindi non può essere amministratore o sindaco di società che abbiano fini di lucro. Può però, tranquillamente, essere amministratore o sindaco in una società che non abbia fine di lucro (che abbia, poniamo, compiti assistenziali) anche se a questa attività dedica buona parte del suo tempo.

E veniamo ad un altro comma successivo, nel quale si stabilisce e si disciplina in qualche modo una attività che i dipartimenti dovrebbero svolgere, di consulenza verso pubbliche amministrazioni, verso enti pubblici o privati, attraverso convenzioni di lavoro, di prestazione d'opera in definitiva. Qui il monaco scompare e si configura la possibilità di una attività che è incompatibile col concetto del tempo pieno e viene fuori un sistema di concorrenza sleale che il professore universitario farà ai liberi professionisti. Infatti, in questo modo, noi avremo un vero e proprio abuso e sviamento dei mezzi universitari. I mezzi universitari debbono servire alla ricerca; noi questi stessi mezzi li mettiamo al servizio di una prestazione di tipo professionale.

Avrei capito che si fosse detto che i dipartimenti possono stipulare convenzioni con pubbliche amministrazioni e con enti pubblici (un raccordo in questo senso tra l'uni-

versità e la vita reale del paese è opportuno), ma non capisco perché si debba estendere questa attività anche ai privati. Perché il professore universitario può esercitare una attività professionale d'interesse privato, con fine di lucro evidentemente, o con la conseguenza del lucro, facendo una concorrenza sleale al libero professionista che paga le tasse, che deve organizzare con i suoi mezzi il proprio studio, che deve a suo carico preparare le strutture strumentali per svolgere l'attività professionale?

Mi sembra che a questo punto il monaco scompaia e venga fuori l'istituzionalizzazione di un nuovo baronaggio, venga fuori un sistema baronale e feudale perché la norma stabilisce dei privilegi per alcuni cittadini che svolgono la stessa attività di consulenza professionale esercitata da privati liberi professionisti. Cioè, creiamo una casta di professionisti pagati (la cui attività ha fini di lucro o conseguenze di lucro), dando loro una certa immunità. Non so se essi pagheranno le tasse, comunque è certo che potranno servirsi dei mezzi dell'università per una attività che si traduce in un incremento di reddito personale e professionale.

Io ho presentato un emendamento a questo comma, chiedendo che almeno i privati siano esclusi da questo sistema di privilegio, perché noi altrimenti verremmo a creare un sistema di privilegio per i docenti universitari, con conseguenze di lucro, dopo avere affermato il contrario. E non è ammissibile inoltre — ripeto — questa concorrenza sleale verso le libere professioni. Io non capisco come alcuni partiti della maggioranza possano accettare questo sistema.

Ciò evidentemente fa parte di un piano per mettere in crisi le libere professioni, ma queste costituiscono una delle prove dell'esistenza di una società libera, come ne sono prova la libertà di stampa e la libertà sindacale. Così facendo noi ci avviamo a potenziare fatalmente gli istituti universitari snaturandone le finalità di alta ricerca e di insegnamento per metterli al servizio anche dei privati.

E vengo all'iscrizione agli albi speciali. Io sono iscritto a due albi professionali, e finché non verrà varata una legge corporativa neofascista io potrò rimanere iscritto a questi due albi; sto aspettando che venga fatta una legge per impedirmelo: nella logica di questo sistema universitario questa legge dovrebbe venire. Sono iscritto a due albi professionali, pagando i contributi, an-

che se praticamente non esercito più la professione, per una questione di orgoglio personale e di soddisfazione e per sentirmi ancora ingegnere e ancora avvocato. Per quale ragione noi dovremmo imporre ai docenti universitari la non iscrizione nei normali albi professionali? Una cosa è essere iscritti all'albo professionale ed avere tutti i diritti degli iscritti, un'altra cosa è esercitare la professione. Perché dovrebbe essere stabilito un elenco speciale dei docenti che poi eserciteranno la professione in concorrenza con gli iscritti agli albi professionali normali? Perché vogliamo fare questo quando l'obbligo di non esercitare la libera professione deriva da altre norme? Infatti, esso può derivare dai vincoli che noi potremo introdurre in questa legge e non dal fatto di essere o meno iscritti agli albi professionali.

Quanto al sistema di ripartizione dei proventi in un successivo comma si prevede che i proventi derivanti da questa attività di consulenza affluiscono nel bilancio dell'università e siano destinati per il 40 per cento alla formazione di un fondo nazionale di integrazione dell'indennità di tempo pieno di cui al successivo articolo 28. Ma, i docenti che non svolgono alcuna di queste attività professionali parteciperanno ugualmente alla ripartizione di introiti derivanti da prestazioni professionali di alcuni loro altri colleghi? Oppure questo è un modo indiretto per incrementare gli emolumenti? Se questi emolumenti debbono essere incrementati, lo siano a carico dello Stato, della collettività e non lo siano in questa maniera, che causa una ingiustizia; infatti, anche chi non abbia lavorato partecipa alla ripartizione dei proventi. L'articolo prevede inoltre che soltanto il 20 per cento sia destinato alle esigenze della ricerca scientifica presso i vari dipartimenti dell'università.

Io sono del parere di abolire questa tripartizione e di dividere i proventi in due parti uguali. Un 50 per cento sia destinato a coloro che hanno contribuito a svolgere attività professionale per gli enti pubblici (e non per quelli privati) e l'altro 50 per cento sia destinato alla ricerca scientifica. Dobbiamo tener presente, in merito a questo punto, che noi corriamo il rischio che molti professori delle università italiane, scoraggiati da questa condizione generale, accetteranno tutta la riforma universitaria soltanto perché riteranno, per questa via, di poter arrivare ad avere degli emolumenti magari tre volte superiori a quelli che avrebbero percepito in base alle indennità stabilite da altre leggi.

Il penultimo comma di questo articolo è particolarmente grave; in esso si dice: « Il docente che non rispetti gli obblighi o che contravvenga ai divieti di cui ai precedenti commi viene diffidato dal consiglio di ateneo. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla data della diffida, viene dichiarato decaduto dal ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio nazionale universitario ». Ma, onorevoli colleghi, ad una persona che ha impiegato tanti anni per diventare professore universitario non si può fare un processo per dichiararne la decadenza in soli trenta giorni. Debbono esservi altre garanzie. Prima il docente potrebbe essere deferito al Consiglio nazionale universitario, e dopo trenta giorni dal parere di questo organo si potrebbe far intervenire la decisione autonoma e libera del ministro. Questa norma si può prestare a qualsiasi abuso: non è possibile fare un processo per direttissima, in un tempo così limitato, per dichiarare il docente decaduto dalla sua funzione. Tutto questo è veramente abnorme: non riesco a capire come norme di questo genere possano trovare posto in una riforma universitaria che dovrebbe esaltare la libertà e la dignità dei docenti.

Per tutte queste ragioni, e concludo, a me sembra che questo articolo debba essere approvato, o magari perfezionato, nelle sue parti positive, ma debba essere anche fortemente emendato per tutti i vincoli di carattere negativo in esso contenuti, vincoli che non sono consoni alla dignità del docente universitario e che, se mantenuti, rivelerebbero non soltanto il carattere fiscale e punitivo della legge, ma anche una mancanza di fiducia da parte del legislatore nei nuovi organismi — nei quali vi sarà la partecipazione degli studenti — che noi con questa legge vogliamo, come atto di rinnovamento, introdurre nell'università italiana.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 27 l'onorevole Mazzarino. Ne ha facoltà.

MAZZARINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nostro consenso sul principio generale del tempo pieno, che è oggetto dell'articolo 27, è evidente e non data da oggi.

Abbiamo sempre sostenuto questa necessità, ma la nostra concezione dell'idea stessa di tempo pieno è alquanto diversa.

Nella formulazione del Senato, e ora della Commissione della Camera, il tempo pieno

implica la presenza del docente nell'università per cinque funzioni: una di studio e ricerca, tre di natura didattica e una quinta di governo o comunque di partecipazione agli organi collegiali.

La nostra concezione del tempo pieno implica altra cosa; cioè, come è detto nell'articolo sostitutivo da noi proposto, implica il dovere di dedicare all'attività di ricerca scientifica e all'insegnamento il tempo necessario per il raggiungimento dei fini dell'uno e dell'altro.

La differenza è notevole, più di quanto non appaia a prima vista. Chi mai disse che la ricerca implica l'obbligo di un tempo pieno nei locali dell'università? Una ricerca si può fare dove si vuole: *spiritus spirat ubi vult*, colleghi della maggioranza.

Vero è, onorevoli colleghi, che la ragione del nostro dissenso va cercata nel fatto che noi ci teniamo per eccellenza fedeli allo spirito della *universitas* come essa sorse, come si affermò nei secoli.

Voi dite che la ricerca deve essere svolta fisicamente dal docente nei locali dell'università. Noi diciamo che lo spirito dell'università è un altro: la ricerca può essere svolta a casa, in una comoda stanza, o in un laboratorio di università. La ricerca non ha, non conosce leggi. Se essa avesse avuto leggi, noi diciamo, l'università non sarebbe sorta; perciò diciamo anche che gli obblighi di presenza nell'università e nella sede sono determinati da regolamento deliberato dal consiglio di ateneo e non possono venire imposti dal di fuori.

Io parlo, onorevoli colleghi, « per ver dire », come avvertiva Petrarca. Io mi domando: come va concepito, nella sua vera destinazione, lo spirito della *universitas*? Cioè, come va definita l'origine dell'*universitas*?

Se voi aveste ragione, l'*universitas* sarebbe sorta solo e soltanto dalla presenza fisica dei docenti nei locali delle *universitates* del medioevo. Pensare ciò sarebbe errato.

La periodizzazione della storia delle università, a cominciare appunto dal medioevo, e in particolare il significato del passaggio dall'università del Cinquecento a quella del Seicento, mostrano come una tale concezione sarebbe erronea. Nello stesso tempo uno studio attento sulla formazione delle università mostra che in questa materia si cercò sempre un equilibrio tra attività a tempo pieno e attività di ricerca. L'attività di ricerca implica quelle caratteristiche che furono poste nel periodo tra il Cinquecento e il Seicento dal-

l'interesse dello Stato per la ricerca stessa, dovunque essa si svolgesse dal singolo studioso, ma sempre con riferimento — e questo è il punto essenziale — alla università.

Io non starò a farvi gli esempi delle università italiane o tedesche che vi sono noti, e da gran tempo. Io ricorderò piuttosto, onorevoli colleghi, il caso che è stato messo in rilievo da studi recenti in cui si è distinto soprattutto Oscar Halecki e in qualche modo anche il professor Lepszy di Cracovia. Codesti studi hanno sottolineato il modo in cui le cosiddette « accademie di lettere », spesso fuori dell'università di Cracovia, collaborano nel fatto sul piano della ricerca alla formazione della nuova cultura nell'università di Cracovia.

Altra cosa è invece il problema della residenza, anche questo un problema antico. Come avete notato dal nostro emendamento sostitutivo 27. 2, noi sottolineiamo la possibilità di scelta per il docente fra tempo pieno e tempo determinato. Facendo così crediamo di venire incontro ad esigenze che il progetto esprime altrove e in forma, a nostro giudizio, incompiuta. Codeste esigenze, come accennavo, sono antiche tanto quanto l'università. Risalgono infatti al Trecento. Mi limiterò a ricordare i risultati di indagini, pur esse recenti, del Boyle intorno alla decretale *Cum ex eo* di Bonifacio VIII sulla residenza, e alla importanza che si collegava alle licenze concesse dalla *Cum ex eo*.

Noi crediamo che bisogna stare in paro con lo spirito dell'università, come essa si esprime nelle sue origini, se si vuole (non sembri un paradosso!) rinnovare l'università. Certo la università medioevale era una sorta di confraternita. La nostra è, e vogliamo che sia, tutto l'opposto. Ma certi rapporti istituzionali, onorevoli colleghi, non possono sopprimersi, sono nelle cose. La distinzione fra tempo pieno e tempo determinato porta con sé vantaggi che del resto sono evidenti anche dalla maggiore equità che verrebbe al sesto comma — vedi il nostro emendamento 27. 3 — dalla aggiunta di « tempo pieno » dopo le parole « di ruolo ». Infine un punto qualificante. È necessario aggiungere — come si rileva dal nostro emendamento 27. 5 — dopo il sesto comma l'autorizzazione per il professore universitario a dirigere collane o periodici. Egli non può rinunciare a questa attività che rientra nei suoi compiti fra l'altro di ricerca, solo perché eventualmente una tale attività sarebbe retribuita. Volere proibire al docente tale attività sarebbe come contestare a John Colet l'auto-

rizzazione all'insegnamento universitario a Oxford solo perché egli oltre alla borsa universitaria che certamente teneva aveva anche benefici ecclesiastici.

Si è detto spesso che una tale proibizione e altro del genere sarebbe punitiva del docente. Dirò di più: essa sarebbe punitiva della cultura. John Colet è rimasto un simbolo per l'università inglese e, poiché l'Inghilterra, diciamo pure, è pure l'Europa, per l'università europea. Ma egli teneva a Oxford quelle memorabili lezioni che costituirono un punto di riferimento nella storia mondiale delle università e mai avrebbe pensato, statene certi, onorevoli colleghi, che un giorno nelle assemblee più illustri di un paese di grande cultura come l'Italia avremmo discusso a lungo se al docente *licet* oppure no dirigere un periodico ricevendone qualche lira.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 27 l'onorevole Giannantoni. Ne ha facoltà.

GIANNANTONI. Signor Presidente, le questioni del tempo pieno previste nell'articolo 27 sono certamente tra quelle che hanno assunto un rilievo politico fondamentale nella discussione della riforma universitaria fin da quando il Parlamento ha cominciato a discutere questa legge, perché non vi è dubbio che molta parte della discussione, non solo nella università ma anche fuori di essa, si è concentrata su questo punto, spesso a scapito di altri problemi che da un punto di vista generale sono certamente più rilevanti di questo.

La ragione di questo rilievo che è stato assunto dal problema del tempo pieno, è che esso colpisce più direttamente la situazione concreta dei docenti universitari, tende a modificarla non sulla base di indicazioni generali, non sulla base di asserzioni di principio ma con una normativa che riguarda i doveri e i diritti dei docenti universitari.

Inoltre, nella pubblicistica sorta negli ultimi 5 o 6 anni attorno ai docenti universitari, il fatto di una inadempienza generalizzata da parte dei docenti universitari ai loro compiti è venuto fuori come uno degli elementi di scandalo accademico più vivace.

Non ho bisogno di ricordare che nelle nostre impostazioni e proposte non abbiamo mai fatto di ogni erba un fascio, ma siamo stati sempre fermi nel denunciare, nel criticare e nel condannare un aspetto della vita accademica che aveva presentato connotati di indubbia gravità.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 NOVEMBRE 1971

Il fatto di una accentuata professionalizzazione degli istituti scientifici, il fatto di una privatizzazione dell'uso degli strumenti e delle strutture universitarie a fini professionali, sono i veri aspetti politici fondamentali al di là dei rilievi, che sono stati mossi certamente anche questi, su un numero consistente di docenti universitari, circa la loro presenza o meno alle lezioni, agli esami, alle commissioni di laurea. Ma quello che poteva essere semplicemente un vizio personale, un difetto marginale quando l'università non aveva raggiunto le dimensioni di oggi, nella università odierna diventa anche un vizio pubblico, cioè incide in modo determinante e grave nel funzionamento della didattica e della ricerca negli atenei.

Da questo complesso di fattori è derivato il rilievo che il problema del pieno tempo ha assunto. E non è un caso che su questa questione si siano concentrate e coalizzate le resistenze degli ambienti più conservatori dell'università. Questi ambienti hanno trovato spesso nel Parlamento echi autorevoli.

Dirò subito che non condivido il tipo di analisi che è stata fatta di questo articolo e, in genere, del pieno tempo, da alcuni colleghi i quali, con una *escalation* di argomentazioni catastrofiche, hanno voluto accusare l'articolo di ridurre il professore universitario addirittura ad un sacerdote o ad un servo della gleba. Innanzitutto, ad un esame obiettivo di questo articolo non si riesce a vedere come simili iperboli possano essere non dico giustificate, ma anche lontanamente plausibili. Ritengo, al contrario, che l'articolo si limiti a recepire in modo generale un principio che ormai si è imposto con una forza assolutamente irresistibile non soltanto nell'università, ma anche nelle forze politiche, e che tuttavia questa recezione di carattere generale faccia seguire (non a caso, e l'onorevole Giomo lo rilevava, questo è l'articolo più lungo di una legge lunghissima) una serie di norme, di dettagli, di condizioni che snaturano profondamente il principio e danno a questo articolo il carattere di un compromesso tutt'altro che felice e brillante.

Non sono disposto e non posso accettare, ma anzi sento il dovere di respingere questa drammatizzazione sugli effetti negativi che deriverebbero dal pieno tempo nelle questioni dell'università, perché a me pare che veramente drammatica sia, al contrario, la situazione che tante volte si è verificata nella università soprattutto — ripeto, non tanto per

i vizi particolari dei singoli, per i quali basterebbe forse invocare i regolamenti esistenti, le corti di disciplina esistenti, anche se non sono mai state invocate — la professionalizzazione, la privatizzazione delle strutture universitarie, che sono l'aspetto di decomposizione e di degradazione della vita accademica a nostro avviso più grave e preoccupante.

Siamo sempre stati favorevoli al pieno tempo, lo abbiamo sostenuto e ne abbiamo fatto sempre uno dei punti decisivi della nostra battaglia di riforma universitaria, e non — voglio sottolineare questo punto — per una astratta esigenza di tipo moralistico né per un'esigenza — come dire? — di funzionamento migliore dell'istituto universitario, bensì perché la questione del pieno tempo è una delle questioni decisive per delineare una nuova figura di docente, un nuovo modo d'essere del docente nell'università, un nuovo modo di configurare non solo la sua didattica, ma la sua collocazione rispetto agli studenti e quindi il suo ruolo.

Come si pone in concreto questo problema? Se dovessimo limitarci al solo aspetto moralistico della questione, non c'è dubbio che dovremmo inasprire le pene e le condanne, prolungare la lista delle « grida » e prevedere tutte le possibili elusioni e quindi tutte le possibili sanzioni. Ma è chiaro che in questo modo, come dimostra l'esperienza, non si raggiungerebbe lo scopo. L'idea che dobbiamo far valere è invece quella che il professore universitario, per la funzione che vogliamo che l'università assuma, per il ruolo che la ricerca scientifica deve assumere nel paese, per il rapporto diverso, culturale, politico e didattico, che noi vogliamo si crei nell'università, deve assumere una diversa dimensione.

Risponde a questo principio l'articolo 27 del disegno di legge in esame? Non voglio indugiare nell'esame di dettaglio; mi limiterò soltanto ad alcune osservazioni che mi sembrano di particolare rilievo.

Onorevoli colleghi, noi abbiamo il dovere di richiamare ognuno (ed è necessario che la legge lo prescriva) ai suoi compiti e alle sue responsabilità, ma dobbiamo anche farlo in modo che questo nostro richiamo sia credibile e persuasivo, e non abbia alcunché di velleitario, tale da poter suscitare l'irrisione. Quando l'articolo 27 afferma al secondo comma che il docente deve assicurare la sua presenza nell'università per le attività di studio e di ricerca, si dice una cosa che non ha alcun si-

gnificato: non perché noi vogliamo che il professore universitario non studi e non faccia ricerche, ma perché sappiamo tutti molto bene che le biblioteche dell'università non sono molto attrezzate e che le dotazioni che il Governo mette a disposizione degli istituti universitari molto spesso non consentono di frequentare l'università e di studiare. Si tratta quindi di un'affermazione che non va al di là della pura e semplice enunciazione di un principio e non coglie l'aspetto reale e sostanziale del problema.

È certo che il professore universitario debba svolgere attività didattiche comuni e di gruppo, avere incontri con gli studenti, accertare il grado della loro preparazione, partecipare agli organi collegiali dell'università; ma se noi domandiamo ad un qualunque docente se finora abbia fatto o meno tutto ciò, egli risponderà che certamente lo ha fatto, nei limiti del possibile. Si tratta di un elenco di compiti che non è sufficiente a delineare la pienezza del tempo, cioè un nuovo modo di essere del docente nell'università.

Ma non voglio insistere tanto su questo punto, perché capisco che è difficile in questa legge delineare e prefigurare positivamente questo nuovo modo di essere del docente nell'università a tempo pieno, che è invece rimesso proprio alla dinamica del processo di rinnovamento dell'università. In questo senso, qualunque formulazione si presta a critiche e a dubbi. Però, in questo articolo della legge, questo è tutto ciò che si dice sul tempo pieno. Quanto stabilito in seguito tende invece a restringere e a limitare questo concetto.

So che l'obiezione fondamentale che è stata mossa nei confronti del tempo pieno è che un docente a tempo pieno rescinde i suoi legami con la vita reale, sociale e professionale, cioè i legami con l'esperienza concreta, anche quella dell'attuazione pratica della sua dottrina, senza la quale la stessa dottrina finisce poi con il soffrirne.

Non siamo certamente noi a volere che i docenti universitari siano dei teorici, come non vogliamo neppure che da parte di qualcuno si possa rimproverare al nostro modo di impostare le questioni una concezione del professore universitario che studia solo sui libri. Nessuno più di noi è certamente convinto, e non solo in generale, che la verifica pratica è l'elemento portante reale ed essenziale anche di ogni indagine di carattere teorico. Questo, al di là e ancor prima di ogni affermazione di principio, sarebbe contrario all'esperienza quotidiana dei fatti.

Noi diciamo che, se è vero — come noi riteniamo sia vero — che nell'università deve esistere un legame con la vita sociale, con i problemi reali del paese, con le necessità che dalla stessa sperimentazione e verifica della vita pratica possono derivare anche per le innovazioni in campo teorico ed in sede dottrinale, è altrettanto vero che è necessario che nell'università tale verifica sia fatta esclusivamente in funzione del problema degli indirizzi e degli orientamenti della ricerca e della didattica.

Certamente può essere considerata attività professionale quella diretta a coinvolgere le forze della cultura nell'esame, nell'analisi, nella prospettiva di grandi problemi sociali o anche di grandi problemi scientifici, così come può essere considerata attività professionale quella volta alla costruzione di villette in serie o quella volta ad una pura e semplice *routine* ripetitiva delle operazioni di appendicite. Ecco, noi vogliamo che la volontà del legislatore e dunque anche l'indicazione della legge sia precisamente in funzione di questa scelta. Ma questa scelta è assai ambigua nel testo della legge. È vero, è previsto il divieto di attività professionali private, è prevista la non iscrizione agli albi professionali dei docenti, ma ancora non preciso, ancora non chiaro è il modo e il tipo con cui i dipartimenti, come organismi collegiali, come organismi al servizio, diciamo pure, delle grandi questioni e quindi dei risvolti culturali delle grandi questioni del nostro tempo, operano in questo settore.

Ma qui, onorevoli colleghi, siamo ancora alle asserzioni di principio. Le questioni più gravi sembra a me che sorgano nella parte finale dell'articolo, innanzi tutto per ciò che riguarda la ripartizione dei fondi. Il testo del provvedimento, così come è stato elaborato dalla Commissione Istruzione della Camera, in sostanza prevede che soltanto il 20 per cento dei proventi delle attività dei dipartimenti sia destinato alla ricerca scientifica e che il 40 per cento vada ad alimentare un fondo unico per poi essere distribuito in parti uguali tra tutti i docenti universitari. Questo, onorevoli colleghi, ci sembra un modo non corretto per cercare di aumentare un po' lo stipendio di professori universitari.

A proposito dell'articolo 29 faremo un po' i conti e vedremo qual è la portata reale della contropartita economica che il Governo dà al docente universitario in cambio

del pieno tempo. Ma che i docenti universitari che non abbiano mai partecipato alle attività di ricerca debbano dividersi i proventi per attività di ricerca fatte da altri, questo ci sembra veramente al di fuori di ogni logica. In questo senso noi proponiamo un incremento massiccio della quota destinata alla ricerca scientifica, proprio perché riteniamo che se nasce in modo corretto — e questo solo la sperimentazione e la verifica ce lo potranno dire — il rapporto tra verifica pratica e impegno teorico all'interno dei dipartimenti, allora anche gli indirizzi di ricerca, i problemi di prospettiva e quindi anche la necessità di finanziarli potranno emergere con chiarezza. Ma è certo che se rimane la parte che la legge stabilisce noi non avremo la possibilità di sperimentare e di verificare nulla.

Grave ci sembra anche, onorevoli colleghi, la diversa distribuzione che è prevista per i medici, con il richiamo esplicito ai decreti ospedalieri e alla legge De Maria. La questione è molto grossa. Non me la nascondo e so che è anche all'attenzione di molti colleghi. Voglio dire subito che noi dobbiamo renderci conto dei gravi pericoli a cui andiamo incontro ogni volta che facciamo un passo per portare lo stipendio dei medici universitari alla pari di quello dei medici ospedalieri. Mi si può rispondere certamente: come si fa a giustificare un diverso trattamento tra l'aiuto clinico e l'aiuto ospedaliero se i compiti sono gli stessi e se anzi l'aiuto clinico, oltre l'assistenza e la ricerca, ha anche compiti didattici che l'aiuto ospedaliero non ha? Certo, ma come si farà poi a sostenere che il tempo pieno del medico vale di più del tempo pieno dell'ingegnere o del chimico o del letterato?

Noi apriamo qui una corsa agli alti stipendi nell'università, che denunciavamo e che denunciavamo proprio nella misura in cui l'appuntamento alla riforma sanitaria deve essere il luogo per discutere nella loro totalità, e non solo sotto il profilo economico della retribuzione del personale, i rapporti tra università e ospedali, tra università ed enti ospedalieri, tra università e strutture del servizio sanitario. Aggiungo di più, e cioè che noi non solo proponiamo l'abrogazione di questo comma ma — come già avemmo occasione di dire in sede di articolo 9 — chiameremo i colleghi anche ad un confronto, perché questo tema, come quello del rapporto tra università e istituti di ricerca, diventi uno dei punti su cui concentrare poi lo sforzo anche degli strumenti da creare

in seguito alla legge, che certamente hanno di fronte un compito di studi e di analisi che deve essere approfondito.

Infine, signor Presidente, il punto più grave dell'articolo ci sembra certamente quello dell'ultimo comma, cioè a dire la facoltà che è concessa ad una percentuale dei docenti di ruolo, dopo dieci anni, di poter optare per il mezzo tempo. Cosa viene sancito, in sostanza? Il fatto che i docenti attuali possono optare — come si dice all'articolo 80 — tra il tempo pieno e il tempo parziale e che i nuovi devono fare un rodaggio di dieci anni prima di poter optare per il tempo parziale. Quando, allora, avremo il tempo pieno nell'università? Ecco perché dicevo all'inizio che, accanto ad un'asserzione generale di principio, vi sono poi norme che la contraddicono e che costituiscono una deroga. Ecco anche il punto politico su cui noi chiamiamo i colleghi della maggioranza ad un confronto e ad una verifica. È necessario essere coerenti con le scelte. È necessario abbandonare questa sorta di realismo di secondo grado, per cui — sì — si pensa che l'affermazione di principio valga qualcosa, ma non tanto da scontentare poi tutti quelli che da essa riceverebbero qualche piccolo danno.

Se ci mettiamo in questa logica, come il relatore per la maggioranza spesso ama definire tali posizioni, non usciamo dalle contraddizioni; diamo alla soluzione del pieno tempo una veste di compromesso deterioro che — ripeto — non accrescerà davvero i consensi nei confronti della legge, ma anzi acuirà le tensioni ed i contrasti anche tra quelle forze che pure già all'interno di questa legge in qualche modo si muovono. Allora dobbiamo riflettere su questo punto e riconoscere che, proprio per la storia della riforma universitaria e l'importanza che il problema del pieno tempo, così come il problema successivo delle incompatibilità, hanno oggettivamente assunto, una risposta chiara su tale questione è uno dei punti qualificanti della legge. Dobbiamo sapere che il modo come verrà risolto il problema del pieno tempo contribuirà in maniera decisiva a dare il segno e la fisionomia alla legge.

Ecco perché le nostre proposte emendative si concentrano sui punti da me richiamati. Avremo modo di ritornare anche sugli emendamenti presentati da altri colleghi, e di esaminare lo sforzo (in qualche caso, mi si consenta di dirlo, anche patetico) che è stato fatto per cercare di definire questo tempo pieno pur rimanendo nella concezione tradizionale della didattica, della figura del docente e del

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 NOVEMBRE 1971

rapporto tra docente e studente e docente e ricerca. Però non posso concludere, signor Presidente, se non richiamando l'attenzione dell'Assemblea, delle forze di maggioranza e del Governo sul fatto che un segno di volontà politica è costituito, per il nostro gruppo, dai punti che ho indicato nell'ambito dell'articolo. L'accoglimento di questi punti, pur non essendo certamente ancora la garanzia — che non è raggiungibile soltanto attraverso una disposizione di legge — di una diversa concezione del pieno tempo del docente nell'università, è per lo meno una garanzia che indietro non si torna e che qualche passo avanti si comincia a fare.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO